

- b) l'impresa acquirente del ramo di azienda c.d. tecnico, oltre alla corresponsione del corrispettivo della cessione del ramo aziendale (pari ad euro 35 mila), si è impegnata sia all'acquisto del magazzino e dei beni esclusi dal suddetto ramo di azienda (al corrispettivo di euro 40 mila), nonchè a corrispondere l'ulteriore somma di euro 100 mila, da destinare, quale finanza esterna, al soddisfacimento del ceto creditorio chirografario (nella modesta percentuale dell'1,60%);
- c) la disciplina del concordato liquidatorio semplificato prevede espressamente che il tribunale proceda alla omologa del concordato (i) ove sia accertato che le trattative con i creditori si siano svolte, nella fase di composizione negoziata, della crisi con correttezza e secondo buona fede (art. 18 co. I D.L. 118/2021) e (ii) solo quando la proposta sia idonea ad assicurare ai creditori almeno la medesima convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare attribuendo comunque almeno un'utilità a ciascun creditore (art. 18 co. V D.L. 118/2021);
- d) secondo un condivisibile orientamento dottrinale di primigenia applicazione della novella deve ritenersi che le trattative con i creditori siano svolte secondo correttezza e buona fede ove i creditori, nella fase di composizione negoziata della crisi, siano stati effettivamente messi, con trasparenza, nelle condizioni di valutare una proposta di accordo effettivamente migliore rispetto alla alternativa liquidatoria tipicamente fallimentare, nell'alveo della quale, come noto, costituiscono un importante, ancorchè altamente aleatorio ed ipotetico, *asset* attivo le eventuali azioni revocatorie, restitutorie, risarcitorie che appartengono alla massa di azioni teoricamente esperibili dalla procedura fallimentare (nei confronti dell'imprenditore, dei terzi, degli stessi creditori, etc.);
- e) nella specie, da un primigenio esame dei documenti in atti, la società debitrice non pare abbia debitamente scrutinato, in una logica secondo "*buona fede e correttezza*" di adeguata *disclosure*, la fattibilità delle azioni *sub* lett. d); sicchè risulta necessario invitare la parte debitrice a fornire adeguati ragguagli circa i menzionati aspetti, che lo stesso Esperto avrà cura di adeguatamente sondare nel parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, ed il

nominando Ausiliario vagliare e verificare, fornendo ogni utile elemento volto a valutare altresì la congruità ed adeguatezza del corrispettivo di alienazione del ramo di azienda tecnico da parte dell'acquirente già individuato;

- f) va sin da ora, peraltro, evidenziata la necessità di un congruo e ragionevole prolungamento del contratto di affitto del ramo di azienda (doc. 4), del conseguenziale impegno all'acquisto del ramo aziendale e dell'impegno all'acquisto del restante magazzino (doc. 5), al fine di coniugare la evidenza di una seria stabilità dell'impegno assunto dalla conduttrice dell'azienda, destinato, in tesi, ad assicurare ai creditori il miglior soddisfacimento possibile, con i tempi tecnici della procedura di concordato appena intrapresa e delle verifiche che essa necessariamente richiede, tenuto conto anche delle incombenze rimesse alla fase esecutiva (art. 19 D.L. cit.), al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la omologa del concordato liquidatorio semplificato;

P.Q.M.

dispone la acquisizione, a cura della Cancelleria, della relazione finale dell'esperto designato nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi r.g. v.g. 68/2022;

onera la parte debitrice a fornire chiarimenti in merito a quanto indicato in parte motiva, assegnando termine sino al 20.06.2022;

onera l'Esperto al deposito del proprio parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e tenuto conto anche di quanto indicato in parte motiva, assegnando termine sino al 10.07.2022;

delega alla procedura il Giudice dott. Alessandro Petronzi;

nomina Ausiliario, ai sensi dell'articolo 68 c.p.c.,

asigna all'Ausiliario termine per il deposito del proprio parere di cui al comma 4 dell'art. 18 D.L. 118/2021 sino al 16.09.2022;

avverte l'Ausiliario che la accettazione dell'incarico deve avvenire entro tre giorni dalla comunicazione del presente decreto;

fissa per la eventuale omologa della proposta di concordato liquidatorio semplificato la udienza del 26.10.2022 ore 15,00 nell'aula designanda del Tribunale di Ivrea;

ordina che la proposta, unitamente al parere dell'Ausiliario nonchè alla relazione finale ed al parere dell'Esperto, venga comunicata a cura del debitore, entro il termine di 10 giorni dal deposito del parere dell'Ausiliario, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) D.L. 118/2021, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando che i dati per la sua valutazione possono essere reperiti presso l'Ausiliario;

avverte i creditori e qualsiasi interessato che possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Si comunichi al proponente e al P.M.

Così deciso in Ivrea nella camera di consiglio del 27/05/2022.

Il Presidente

(dott. Vincenzo Maria Bevilacqua)

Il Giudice Delegato

(dott. Alessandro Petronzi)